



Regione Molise

GIUNTA REGIONALE

Ambo Bus. (All.)

Seduta del

20 APR. 2010

Deliberazione n.

282

OGGETTO:

Deliberazione giuntale n. 1218/2009, in materia di individuazione delle iniziative di risparmio di spesa e revisione dei criteri generali disciplinanti l'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale regionale con qualifica dirigenziale.

Approvazione definitiva dei criteri e autorizzazione all'attivazione dell'istituto.

LA GIUNTA REGIONALE

riunitasi il giorno 20 APR. 2010 nella sede dell'Ente con la presenza dei Sigg.:

1) IORIO	Angelo Michele	PRESIDENTE
2) CAVALIERE	Nicola	ASSESSORE
3) DI SANDRO	Filoteo	"
4) FUSCO	Angiolina	"
5) MARINELLI	Franco Giorgio	"
6) MUCCILLI	Salvatore	"
7) PASSARELLI	Nicola	"
8) VELARDI	Luigi	"
9) VITAGLIANO	Gianfranco	"

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Atto da pubblicare:

integralmente

X

per estratto

sul sito web

X

Il Dirigente del Servizio O. e C.L.
(dott.ssa M.A. Cennamo)

Il Dirigente del Servizio G.R.U. e T.E.
(dott. Claudio Iocca)

SEGRETARIO: Laura de SANTIS

HA DECISO

quanto di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto (facciate interne):

Campobasso,

Il Responsabile dell'istruttoria
(Dott.ssa Maria Rosa De Marco)

Maria Rosa De Marco

Il Responsabile dell'istruttoria
(Dott.ssa Carmela Pasqualone)

Carmela Pasqualone

Il Direttore generale
(Art.2 comma 2 lett. a) DGR 256/07)
(dott. Antonio Francioni)

Antonio Francioni

Il Responsabile del Servizio Organizzazione
(dott.ssa Maria Antonietta Cennamo)

Maria Antonietta Cennamo

Il Responsabile del Servizio Gestione Risorse
(dott. Claudio Iocca)

Claudio Iocca

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore al Personale;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal dirigente del Servizio Organizzazione e Contenzioso del Lavoro e dal dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane e Trattamento Economico (D.G. VI) e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa;
- b) del parere del Direttore generale reggente della Direzione generale VI in merito alla coerenza della proposta con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione medesima;

VISTA la legge regionale 8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni e la normativa attuativa della stessa;

VISTO il regolamento interno di questa Giunta;

SU PROPOSTA dell'Assessore al Personale;

UNANIME DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui all'art. 13 del Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) per l'effetto, di dare atto della conclusione della procedura di concertazione sindacale ex art. 8 del C.C.N.L./1999, sostituito dall'art. 6 del C.C.N.L./2006, attivata in esecuzione del proprio precedente atto deliberativo n. 1218 del 21 dicembre 2009;
- 3) di approvare conseguentemente *in via definitiva* i nuovi criteri generali disciplinanti l'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale regionale con qualifica dirigenziale di cui all'art. 17 del CCNL/1999 e all'art. 15 del CCNL/2006, come risultati parzialmente modificati – in esito alla procedura di concertazione sindacale – rispetto alla originaria formulazione;
- 4) di autorizzare il competente Direttore generale della D.G. VI a emanare con la massima tempestività, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio allegato alla propria precedente deliberazione n. 1218 del 21 dicembre 2009, l'apposito "Avviso" di cui al paragrafo 5.1. dei criteri generali approvati con il presente atto, in stretta coerenza con il contenuto dei criteri medesimi, e ad approvare nel contempo anche l'occorrente schema di contratto di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
- 5) di stabilire, in coerenza con la condizione presupposta dal richiamato documento istruttorio allegato alla propria precedente deliberazione n. 1218 del 21 dicembre 2009, la automatica soppressione di tutti i posti della dotazione organica dirigenziale, che si renderanno liberi per effetto dell'intervenuta adesione dei dirigenti regionali alla proposta di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui al presente atto, con effetto dal giorno successivo alle date di rispettiva decorrenza delle risoluzioni medesime;
- 6) di autorizzare sin d'ora il Servizio Bilancio e Controllo Finanziario e di Gestione, in sede di predisposizione dei bilanci annuali di previsione, alla iscrizione degli stanziamenti di competenza e di cassa occorrenti per il finanziamento dell'istituto, quali annualmente indicati dal competente Servizio Gestione Risorse Umane e Trattamento Economico, sull'apposito capitolo n. 06130 dei bilanci medesimi per gli esercizi finanziari 2011 e successivi, per tutto il periodo temporale nel quale l'attivazione dell'istituto esplicherà i suoi effetti, operando il corrispondente storno di finanziamento dal capitolo 03800.



ALLEGATI ATTI
IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

IL SEGRETARIO
F.to de Santis

IL PRESIDENTE
F.to Angelo Michele Iorio

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Campobasso, lì 21 aprile 2010



IL SEGRETARIO
Laura de Santis

Longfellow

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Visto: IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Campobasso, li _____

Regione Molise

Direzione Generale VI

*Servizio Organizzazione e Contenzioso del Lavoro
Gestione Risorse Umane e Trattamento Economico*

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Deliberazione giuntale n. 1218/2009, in materia di individuazione delle iniziative di risparmio di spesa e revisione dei criteri generali disciplinanti l'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale con qualifica dirigenziale.**
Approvazione definitiva dei criteri e autorizzazione all'attivazione dell'istituto.

Con precedente **atto deliberativo giuntale n. 1218 del 21 dicembre 2009** l'Esecutivo regionale, nell'autorizzare la revisione dei vigenti criteri generali che disciplinano l'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale regionale con qualifica dirigenziale (da attuarsi nel rispetto delle previste procedure di relazione sindacale), ha individuato una serie di azioni finalizzate al raggiungimento, già nel breve periodo, di obiettivi di risparmio della spesa del personale che fossero concreti e misurabili anche in termini finanziari oltre che economici.

Tra le iniziative contemplate figurano, da un lato, la definizione della disciplina degli istituti introdotti dall'art. 72, commi da 7 a 11, del decreto legge n. 112/2008 (= attribuzione alle P.A. della facoltà di trattenimento o meno in servizio oltre i limiti di età anagrafica e/o contributiva), effettivamente avvenuta con l'adozione dell'**atto deliberativo giuntale n. 1219 del 21 dicembre 2009**, che ha previsto il generalizzato diniego del trattenimento in servizio oltre i limiti di età anagrafica e l'esercizio della facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro al raggiungimento del limite di anzianità contributiva, fatte salve marginali e motivate eccezioni, riconducibili a preminenti esigenze organizzative, ovvero alla opportunità di favorire il miglioramento delle posizioni pensionistiche di lavoratori con ridotto carico contributivo.

Correlativamente, è stata ravvisata l'opportunità di utilizzare nuovamente l'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale con qualifica dirigenziale, previa parziale rimodulazione della vigente disciplina generale, con la introduzione e/o la conferma delle sottoelencate condizioni:

- erogazione frazionata nel tempo degli incentivi all'esodo, al fine di garantire il sostanziale autofinanziamento dell'istituto con i risparmi generati dalle corrispondenti cessazioni e dunque, anche per effetto della condizione di cui appresso, la invarianza dei livelli annuali di spesa nel periodo di ammortamento degli incentivi medesimi;
- soppressione di tutti i posti della dotazione organica liberatisi per effetto dell'applicazione dell'istituto, correlata intanto alla stringente esigenza di migliorare già nel breve periodo (= prima annualità del piano di rientro) l'indice di equilibrio organizzativo, nonchè alla imprescindibile necessità di garantire l'invarianza dei saldi finanziari specifici durante il periodo di ammortamento degli incentivi, ma finalizzata in ogni caso al raggiungimento dell'obiettivo di lungo periodo consistente nella generazione di risparmi strutturali di spesa assai più consistenti di quelli conseguibili per effetto di un numero solo parziale di soppressioni;
- commisurazione e diversificazione della misura degli incentivi all'esodo alla concreta convenienza economico-finanziaria dell'Amministrazione, da valutarsi per ogni singola situazione lavorativa con riferimento all'ipotesi comparativa di mancata adesione all'istituto e di permanenza in servizio fino ai limiti di legge.

Rispetto a tale ultima iniziativa, si evidenzia che la nuova ipotesi di regolamentazione dell'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale regionale con qualifica dirigenziale (approvata con il citato atto giuntale n. 1218/2009) è stata oggetto della prevista

procedura di relazione sindacale ex art. 8 del C.C.N.L./1999, sostituito dall'art. 6 del C.C.N.L./2006, che si è dispiegata in più incontri di concertazione (rispettivamente in data 8 febbraio, 16 febbraio e 3 marzo 2010), e si è conclusa entro i termini assegnati con la sostanziale condivisione da parte delle OO.SS. della nuova disciplina proposta dall'Amministrazione, fatto salvo che per la modalità di definizione della misura dell'incentivo in relazione alle diverse fattispecie lavorative, parzialmente rivisitata in accoglimento di alcune delle istanze avanzate in sede concertativa.

Si allega al presente documento istruttorio, per formarne parte integrante e sostanziale, **copia dei verbali di concertazione sindacale** di cui sopra detto.

Alla luce di quanto innanzi, dunque, sussistono le condizioni:

- 1) per l'approvazione definitiva dei nuovi criteri generali che disciplinano l'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale con qualifica dirigenziale;
- 2) per l'immediata attivazione dell'istituto, **da applicarsi con riferimento all'arco temporale coincidente con l'esercizio finanziario 2010**, al fine di corrispondere alle esigenze di immediata riduzione della spesa per il personale e di miglioramento degli indici di virtuosità di cui detto nel documento istruttorio allegato alla deliberazione giuntale n. 1218 del 21 dicembre 2010.

A tal fine, si allegano al presente documento istruttorio, per formarne parte integrante e sostanziale, la **versione definitiva dei criteri generali** di nuova disciplina dell'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale regionale con qualifica dirigenziale e le **tabelle sinottiche di determinazione della misura dell'incentivo economico**, elaborate in applicazione dei criteri generali medesimi.

Per quanto riguarda l'onere finanziario discendente dalla applicazione dell'istituto, si richiamano le analitiche considerazioni esplicitate nel documento istruttorio allegato alla deliberazione giuntale n. 1218/2009.

Si evidenzia, peraltro, che le particolari modalità di erogazione frazionata degli incentivi all'esodo volontario, quali descritte al paragrafo 4.6. dei criteri generali, non implicano la immediata necessità di impinguamento dell'apposito capitolo n. 06130 del bilancio regionale 2010 (da realizzarsi in ogni caso attraverso lo storno del corrispondente finanziamento dal capitolo n. 03800 del bilancio medesimo).

Infatti, i tempi di gestione della procedura di cui all'art. 5 della L.R. n. 27/1984 (= liquidazione della quota regionale del trattamento di fine servizio), alla cui conclusione è subordinata la decorrenza della corresponsione dei ratei di incentivo a ciascun dirigente aderente all'istituto, determina l'oggettiva possibilità di procedere alla erogazione dei ratei medesimi solo in prossimità dell'esercizio finanziario 2011 o, comunque, in un periodo successivo alla definizione della manovra di assestamento di bilancio per il corrente esercizio finanziario.

Rileva in ogni caso la necessità di stabilire opportune modalità procedurali per garantire la sufficiente copertura finanziaria annuale all'istituto, pur nell'assoluta invarianza complessiva della spesa, autorizzando a tal fine il Servizio Bilancio e Controllo Finanziario e di Gestione, in sede di predisposizione dei bilanci annuali di previsione, alla iscrizione degli occorrenti stanziamenti di competenza e di cassa, quali annualmente indicati dal competente Servizio Gestione Risorse Umane e Trattamento Economico, sull'apposito capitolo n. 06130 dei bilanci medesimi per gli esercizi finanziari 2011 e successivi, per tutto il periodo temporale nel quale l'attivazione dell'istituto esplicherà i suoi effetti, operando il corrispondente storno di finanziamento dal capitolo 03800;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

- 1) di dare atto della conclusione della procedura di concertazione sindacale ex art. 8 del C.C.N.L./1999, sostituito dall'art. 6 del C.C.N.L./2006, attivata in esecuzione del precedente atto deliberativo giuntale n. 1218 del 21 dicembre 2009;
- 2) di approvare conseguentemente *in via definitiva* i nuovi criteri generali disciplinanti l'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale regionale con qualifica dirigenziale di cui all'art. 17 del CCNL/1999 e all'art. 15 del CCNL/2006, come risultati parzialmente modificati – in esito alla procedura di concertazione sindacale – rispetto alla originaria formulazione;
- 3) di autorizzare il competente Direttore generale della D.G. VI a emanare con la massima tempestività, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio allegato alla precedente deliberazione giuntale n. 1218 del 21 dicembre 2009, l'apposito "Avviso" di cui al paragrafo 5.1. dei criteri generali approvati con la presente proposta, in stretta coerenza con il contenuto dei criteri medesimi, e ad approvare nel contempo anche l'occorrente schema di contratto di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
- 4) di stabilire, in coerenza con la condizione presupposta dal richiamato documento istruttorio allegato alla precedente deliberazione giuntale n. 1218 del 21 dicembre 2009, la automatica soppressione di tutti i posti della dotazione organica dirigenziale, che si renderanno liberi per effetto dell'intervenuta adesione dei dirigenti regionali alla proposta di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui alla presente proposta, con effetto dal giorno successivo alle date di rispettiva decorrenza delle risoluzioni medesime;
- 5) di autorizzare sin d'ora il Servizio Bilancio e Controllo Finanziario e di Gestione, in sede di predisposizione dei bilanci annuali di previsione, alla iscrizione degli stanziamenti di competenza e di cassa occorrenti per il finanziamento dell'istituto, quali annualmente indicati dal competente Servizio Gestione Risorse Umane e Trattamento Economico, sull'apposito capitolo n. 06130 dei bilanci medesimi per gli esercizi finanziari 2011 e successivi, per tutto il periodo temporale nel quale l'attivazione dell'istituto esplicherà i suoi effetti, operando il corrispondente storno di finanziamento dal capitolo 03800.

Campobasso, lì 23/03/2010

L'istruttore
(f.to dott.ssa Maria Rosa De Marco)

Il Dirigente del Servizio O. e C.L.
(f.to dott.ssa M.A. Cennamo)

L'istruttore
(f.to dott.ssa Carmela Pasqualone)

Il Dirigente del Servizio G.R.U. e T.E.
(f.to dott. Claudio Iocca)

**PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA'
E ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l'atto non comporta impegno di spesa.

Campobasso, lì 23/03/2010

Il Dirigente del Servizio O. e C.L.
(f.to dott.ssa M.A. Cennamo)

Il Dirigente del Servizio G.R.U. e T.E.
(f.to dott. Claudio Iocca)

PARERE DI COERENZA E PROPOSTA

Il Direttore generale reggente della Direzione generale VI dott. Antonio Francioni, visto il documento istruttorio, atteso che sull'atto sono stati espressi il parere di legittimità, di regolarità tecnico-amministrativa e il visto di regolarità contabile, ESPRIME parere favorevole in ordine alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione medesima e, pertanto,

PROPONE

all'Assessore al Personale l'invio all'esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.

Campobasso, lì 24/03/2010

Il Direttore Generale
(f.to dott. Antonio Francioni)

CRITERI GENERALI

RELATIVI ALL'ISTITUTO DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO CON QUALIFICA DIRIGENZIALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DEL C.C.N.L. DEL 23 DICEMBRE 1999 E DELL'ARTICOLO 15 DEL C.C.N.L. DEL 22 FEBBRAIO 2006 – AREA DIRIGENZIALE.

PREMESSA

In applicazione dell'articolo 17 del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999 e dell'articolo 15 del C.C.N.L. del 22 febbraio 2006 – Area dirigenziale, la Regione Molise disciplina secondo i seguenti criteri generali l'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale con qualifica dirigenziale assunto a tempo indeterminato.

La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro può essere attivata per favorire i processi di razionalizzazione e di ammodernamento degli ordinamenti amministrativi e istituzionali dell'Ente, in presenza di una evoluzione dei servizi e delle competenze, anche con riferimento alle nuove esigenze correlate alle riforme federaliste costituzionali o alle finalità perseguite da altre leggi di riforma della pubblica amministrazione.

In conformità agli indirizzi strategici e agli obiettivi di risparmio imposti dalle predette norme, l'incentivazione dell'esodo volontario del personale con qualifica dirigenziale è assunta quale strumento per la significativa riduzione delle posizioni dirigenziali della relativa dotazione organica della Regione Molise.

Ciò posto, i seguenti criteri attuativi definiscono:

- ✓ l'individuazione degli aventi titolo alla indennità supplementare;
- ✓ i presupposti per il perfezionamento del contratto di risoluzione consensuale, con riferimento ai requisiti soggettivi dei dirigenti e alle situazioni oggettive di incompatibilità;
- ✓ la quantificazione della misura individuale dell'indennità supplementare, le modalità di erogazione e la gestione degli istituti giuridici relativi al preavviso ed alle ferie.

1) DESTINATARI DEL BENEFICIO.

- 1.1. L'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è applicabile, fatto salvo il possesso degli ulteriori requisiti previsti dal presente paragrafo, a tutti i dirigenti regionali con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche se collocati in aspettativa o distacco a qualsiasi titolo, che alla data di risoluzione del rapporto abbiano maturato un'anzianità di servizio di ruolo, presso la Regione Molise, di almeno tre anni nella qualifica dirigenziale.
- 1.2. L'applicazione dell'istituto e la conseguente corresponsione dell'indennità supplementare sono circoscritte, in coerenza con la vigente normativa in materia di limiti per la cessazione del rapporto di lavoro, ai dirigenti con età anagrafica inferiore a 65 anni, ovvero con anzianità contributiva complessiva (anche figurativa) inferiore a 40 anni.
- 1.3. La verifica dei requisiti di cui ai punti precedenti e la commisurazione dell'incentivo sono effettuate con riferimento alla data concordata di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

- 1.4. Sono comunque esclusi dall'applicazione dell'istituto coloro che, alla data di emanazione dell'apposito "Avviso" di cui al successivo paragrafo 5), abbiano già formalizzato l'istanza di cessazione dal servizio.

2) CONDIZIONI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E RELATIVI EFFETTI:

- 2.1. L'iniziativa finalizzata alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro può essere presa sia dall'Amministrazione regionale sia dal singolo dirigente, attraverso la formalizzazione all'altra parte della relativa manifestazione di interesse.
- 2.2. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 5), comma 5.3., è perfezionata con la sottoscrizione di un contratto tra le parti.
- 2.3. Il contratto di risoluzione consensuale non è soggetto a revoca ed esplica immediatamente la sua efficacia ai sensi degli artt. 1334 e 1355 del codice civile.
- 2.4. Qualora la situazione contributiva del dirigente che aderisce all'istituto, quale esposta dall'interessato all'atto del perfezionamento della relativa istanza, risulti modificata per effetto di successivi provvedimenti di ricongiunzione di periodi assicurativi, riscatto di servizi e similari, ovvero risulti difforme dai dati agli atti della Regione Molise, l'Amministrazione regionale è legittimata a procedere, in autotutela e ferma restando ogni altra eventuale azione di legge, alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicabilità dell'istituto, ovvero alla rideterminazione dell'ammontare dell'indennità supplementare, ancorché il contratto di risoluzione sia stato già sottoscritto.
- 2.5. In relazione alle fattispecie di cui al punto precedente, il contratto di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro prevede apposite clausole di automatica rescissione, ovvero di automatica ridefinizione della misura della prestazione contrattuale posta in capo all'amministrazione.
- 2.6. La data di risoluzione del rapporto di lavoro è fissata al primo o sedicesimo giorno di ciascun mese dell'anno solare cui esclusivamente si riferisce l'applicazione dell'istituto.
- 2.7. Si può procedere al differimento della data di cui al precedente periodo unicamente per i casi in cui gli interessati, avendo maturato entro l'anno solare di applicazione dell'istituto della risoluzione consensuale uno o entrambi i requisiti pensionistici, prescritti dalla vigente normativa in materia di trattamento di quiescenza, possono accedere al relativo beneficio non prima della data stabilita dalla cosiddetta "prima finestra utile".
- 2.8. Al verificarsi della fattispecie di cui al punto precedente, la data di risoluzione del rapporto di lavoro può essere automaticamente differita, su istanza del dirigente interessato, al giorno immediatamente antecedente quello corrispondente alla "prima finestra utile", ancorché ricadente nell'anno solare successivo a quello di applicazione dell'istituto, fermo restando che, in tal caso, la verifica della sussistenza delle condizioni per la spettanza nonché per la quantificazione dell'indennità supplementare devono essere effettuate con riferimento alla data di effettiva risoluzione del rapporto di lavoro.
- 2.9. Per il caso in cui, tra la data di sottoscrizione del contratto di risoluzione consensuale e la data concordata quale decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro, sopraggiungano modifiche alle disposizioni legislative vigenti in materia pensionistica, che determinino lo

spostamento delle “finestre” di uscita, la data di cessazione del rapporto di lavoro si intende automaticamente differita al giorno antecedente la corrispondente data, come rideterminata dal provvedimento normativo.

- 2.10. Resta ferma, per la fattispecie di cui al punto precedente, la quantificazione dell’incentivo effettuata con riferimento alla data originariamente concordata quale decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro.
- 2.11. Per il caso in cui, tra la data di formalizzazione dell’adesione del dirigente all’istituto e quella concordata quale decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro, sopraggiungano modifiche alle vigenti disposizioni legislative che incidono negativamente sul regime pensionistico, è facoltà del dirigente di ritirare l’adesione alla proposta di risoluzione consensuale.

3) QUANTIFICAZIONE DELL’INDENNITA’:

- 3.1. I dirigenti che, in possesso dei requisiti prescritti, accedono alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, hanno diritto alla erogazione di un’indennità supplementare, nel rispetto di quanto indicato dall’art. 17 del C.C.N.L. 23 dicembre 1999, come modificato dall’art. 15 del C.C.N.L. 22 febbraio 2006.
- 3.2. Per ciascun dirigente aderente all’istituto l’indennità supplementare è quantificata, al netto dei contributi a carico dell’Amministrazione, in un numero di mensilità stipendiali, comprendenti gli elementi di retribuzione di cui al successivo paragrafo 4), pari al 50% del numero di mesi intercorrenti tra la data di effettiva risoluzione del rapporto di lavoro e la data di compimento del sessantacinquesimo anno di età anagrafica ovvero, qualora periodo più breve, tra la data di effettiva risoluzione del rapporto di lavoro e la data di maturazione del quarantesimo anno di contribuzione complessiva, fatto salvo in ogni caso quanto previsto ai commi 2.9. e 2.10. del precedente paragrafo 2).
- 3.3. Per il calcolo della misura dell’indennità spettante, si tiene conto della maturazione dei periodi di età anagrafica o di anzianità contributiva su base mensile. I periodi di età anagrafica e i periodi di anzianità contributiva pari o superiore a sedici giorni si arrotondano al mese superiore.
- 3.4. Al fine di raggiungere la più ampia misura di adesione all’istituto, anche da parte di dirigenti regionali con ridotta anzianità contributiva, il numero delle mensilità stipendiali spettanti quale incentivo all’esodo, determinato con le modalità di cui ai precedenti commi 3.2. e 3.3., è incrementato, fino a concorrenza con il numero massimo previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro (ventiquattro):
 - 3.4.1. di ulteriori n. 3 mensilità stipendiali per tutti i dirigenti che, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, hanno maturato un’anzianità contributiva inferiore o uguale a 36 anni;
 - 3.4.2. di ulteriori n. 2 mensilità stipendiali per tutti i dirigenti che, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, hanno maturato un’anzianità contributiva superiore a 36 anni ma inferiore o uguale a 37 anni;
 - 3.4.3. di un’ulteriore mensilità stipendiale per tutti i dirigenti che, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, hanno maturato un’anzianità contributiva superiore a 37 anni ma inferiore o uguale a 38 anni.

3.5. L'incremento di cui al precedente comma 3.4. non si applica ai dirigenti che, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, hanno superato l'età anagrafica di sessantaquattro anni.

4) ISTITUTI ECONOMICI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' E MODALITA' DI EROGAZIONE:

4.1. La mensilità stipendiale che costituisce valore unitario dell'indennità supplementare di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro corrisponde, per ciascun dirigente, al rispettivo ammontare mensile lordo dei seguenti elementi retributivi:

- a) stipendio tabellare, comprensivo dell'indennità integrativa speciale;
- b) anzianità maturata, comprensiva della retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- c) maturato economico di cui all'art. 35, comma 1, lett. b) del C.C.N.L. del 10 aprile 1996, ove acquisito;
- d) retribuzione di posizione in godimento all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.

4.2. Per il personale dirigenziale collocato in aspettativa o fuori ruolo il valore della mensilità stipendiale è determinato considerando il trattamento economico complessivo in godimento all'atto del collocamento in aspettativa o fuori ruolo, adeguato agli incrementi retributivi (limitatamente alle voci dello "stipendio tabellare" e della "retribuzione di posizione") intervenuti *medio tempore* fino alla data di sottoscrizione del contratto di risoluzione.

4.3. Per la medesima fattispecie di cui al precedente punto 4.2., in caso di graduazione del valore delle posizioni dirigenziali, la misura convenzionale da considerare per la quantificazione di tale elemento retributivo è data dalla media aritmetica delle retribuzioni di posizione complessivamente percepite dai dirigenti titolari di incarichi di direzione di servizio.

4.4. Ai fini della quantificazione del valore della mensilità stipendiale di cui al precedente punto 4.1., non trovano applicazione eventuali rideterminazioni, con effetto retroattivo, dei valori della retribuzione di posizione effettuate dopo la sottoscrizione del contratto di risoluzione del rapporto di lavoro, né rinnovi contrattuali che incrementino con effetto retroattivo una o più voci retributive contemplate ai medesimi fini.

4.5. L'indennità supplementare è assoggettata, ai fini fiscali, al regime di tassazione previsto dalla normativa vigente in materia.

4.6. L'indennità supplementare è corrisposta in forma frazionata, successivamente agli adempimenti previsti dell'articolo 5 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 27, in un numero di rate mensili di uguale importo, pari al doppio delle mensilità stipendiali spettanti quale indennità.

5) ADEMPIMENTI PROCEDURALI, REGIME DEROGATORIO, INCOMPATIBILITA':

5.1. La manifestazione di interesse dell'Amministrazione regionale all'applicazione dell'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è effettuata tramite emanazione di apposito "Avviso", adeguatamente pubblicizzato sul proprio sito web istituzionale, o comunque portato a conoscenza di tutti i soggetti potenzialmente interessati attraverso efficaci sistemi di comunicazione interna, nel quale sono indicate le specifiche modalità e i termini per l'adesione da parte dei dirigenti interessati.

- 5.2. La manifestazione di interesse del dirigente all'applicazione dell'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ovvero la sua adesione ad analoga proposta dell'Amministrazione effettuata con le modalità di cui al precedente punto 5.1., va formalizzata alla struttura dirigenziale della Giunta regionale competente per la gestione del personale.
- 5.3. L'adesione del dirigente alla proposta di risoluzione consensuale formalizzata dall'Amministrazione regionale è irrevocabile e implica in ogni caso la cessazione dal servizio del dirigente aderente, con effetto dalla data dal medesimo indicata quale proposta di decorrenza della risoluzione, ancorché il relativo contratto non sia stato sottoscritto, anche per sopraggiunto difetto di volontà da parte del dirigente medesimo.
- 5.4. In deroga alle vigenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e in applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non si osservano i termini di preavviso, né si dà luogo alla corresponsione della relativa indennità sostitutiva.
- 5.5. I dirigenti che accedono alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono tenuti, entro la data di cessazione, alla fruizione di tutte le ferie maturate, riferite all'anno in corso e a quelli pregressi.
- 5.6. La monetizzazione delle ferie non fruita è ammessa unicamente per i dirigenti collocati in aspettativa o fuori ruolo, limitatamente a quelle maturate prima della data di trasformazione dello stato giuridico lavorativo.
- 5.7. I dirigenti che aderiscono all'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro:
- 5.7.1. non possono in nessun caso essere riammessi in servizio presso l'Amministrazione regionale, in applicazione della normativa vigente, nonché in analogia a quanto previsto dalle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (articolo 132, comma 4, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3);
 - 5.7.2. non possono instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato con l'Amministrazione regionale o con gli enti e le aziende dipendenti, strumentali o sottoposte al controllo della Regione Molise, se non per il limitato periodo antecedente la data di effettiva decorrenza della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
 - 5.7.3. non possono essere destinatari di incarichi retribuiti di consulenza, collaborazione, studio e ricerca o comunque denominati da parte dell'Amministrazione regionale, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, secondo il disposto di cui all'art. 25, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
 - 5.7.4. non possono instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero essere destinatari di incarichi retribuiti di consulenza, collaborazione, studio e ricerca comunque denominati, con gli enti e le aziende dipendenti, strumentali o sottoposte al controllo della Regione Molise e con le società partecipate.
- 5.8. I dirigenti che, all'atto dell'adesione all'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, siano titolari di contratti di lavoro a tempo determinato con l'Amministrazione regionale o con gli enti e le aziende dipendenti, strumentali o sottoposte al controllo della Regione Molise, non possono essere destinatari di provvedimenti di rinnovo e/o proroga dei contratti medesimi, che conservano validità esclusivamente fino alla data di naturale scadenza.

ANZIANITA' CONTRIBUTIVA 36-37 ANNI

eta anz. contrib.													
	61	61 + 1 mese	61 + 2 mesi	61 + 3 mesi	61 + 4 mesi	61 + 5 mesi	61 + 6 mesi	61 + 7 mesi	61 + 8 mesi	61 + 9 mesi	61 + 10 mesi	61 + 11 mesi	62
36,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	23,50	23,00	22,50	22,00	21,50	21,00
36 + 1 mese	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	23,50	23,00	22,50	22,00	21,50	21,00	20,50	20,00
36 + 2 mesi	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	23,50	23,00	22,50	22,00	21,50	21,00	20,50	20,00
36 + 3 mesi	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	23,50	23,00	22,50	22,00	21,50	21,00	20,50	20,00
36 + 4 mesi	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	23,50	23,00	22,50	22,00	21,50	21,00	20,50	20,00
36 + 5 mesi	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,00	22,50	22,00	21,50	21,00	20,50	20,00
36 + 6 mesi	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	22,50	22,00	21,50	21,00	20,50	20,00
36 + 7 mesi	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,00	21,50	21,00	20,50	20,00
36 + 8 mesi	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	21,50	21,00	20,50	20,00
36 + 9 mesi	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,00	20,50	20,00
36 + 10 mesi	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	20,50	20,00
36 + 11 mesi	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	20,00
37,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

eta anz. contrib.													
	62	62 + 1 mese	62 + 2 mesi	62 + 3 mesi	62 + 4 mesi	62 + 5 mesi	62 + 6 mesi	62 + 7 mesi	62 + 8 mesi	62 + 9 mesi	62 + 10 mesi	62 + 11 mesi	63
36,00	21,00	20,50	20,00	19,50	19,00	18,50	18,00	17,50	17,00	16,50	16,00	15,50	15,00
36 + 1 mese	20,00	19,50	19,00	18,50	18,00	17,50	17,00	16,50	16,00	15,50	15,00	14,50	14,00
36 + 2 mesi	20,00	19,50	19,00	18,50	18,00	17,50	17,00	16,50	16,00	15,50	15,00	14,50	14,00
36 + 3 mesi	20,00	19,50	19,00	18,50	18,00	17,50	17,00	16,50	16,00	15,50	15,00	14,50	14,00
36 + 4 mesi	20,00	19,50	19,00	18,50	18,00	17,50	17,00	16,50	16,00	15,50	15,00	14,50	14,00
36 + 5 mesi	20,00	19,50	19,00	18,50	18,00	17,50	17,00	16,50	16,00	15,50	15,00	14,50	14,00
36 + 6 mesi	20,00	19,50	19,00	18,50	18,00	17,50	17,00	16,50	16,00	15,50	15,00	14,50	14,00
36 + 7 mesi	20,00	19,50	19,00	18,50	18,00	17,50	17,00	16,50	16,00	15,50	15,00	14,50	14,00
36 + 8 mesi	20,00	19,50	19,00	18,50	18,00	17,50	17,00	16,50	16,00	15,50	15,00	14,50	14,00
36 + 9 mesi	20,00	19,50	19,00	18,50	18,00	17,50	17,00	16,50	16,00	15,50	15,00	14,50	14,00
36 + 10 mesi	20,00	19,50	19,00	18,50	18,00	17,50	17,00	16,50	16,00	15,50	15,00	14,50	14,00
36 + 11 mesi	20,00	19,50	19,00	18,50	18,00	17,50	17,00	16,50	16,00	15,50	15,00	14,50	14,00
37,00	20,00	19,50	19,00	18,50	18,00	17,50	17,00	16,50	16,00	15,50	15,00	14,50	14,00

ANZIANITA' CONTRIBUTIVA 36-37 ANNI

eta anz. contrib.	63	63 + 1 mese	63 + 2 mesi	63 + 3 mesi	63 + 4 mesi	63 + 5 mesi	63 + 6 mesi	63 + 7 mesi	63 + 8 mesi	63 + 9 mesi	63 + 10 mesi	63 + 11 mesi	64
36,00	15,00	14,50	14,00	13,50	13,00	12,50	12,00	11,50	11,00	10,50	10,00	9,50	9,00
36 + 1 mese	14,00	13,50	13,00	12,50	12,00	11,50	11,00	10,50	10,00	9,50	9,00	8,50	8,00
36 + 2 mesi	14,00	13,50	13,00	12,50	12,00	11,50	11,00	10,50	10,00	9,50	9,00	8,50	8,00
36 + 3 mesi	14,00	13,50	13,00	12,50	12,00	11,50	11,00	10,50	10,00	9,50	9,00	8,50	8,00
36 + 4 mesi	14,00	13,50	13,00	12,50	12,00	11,50	11,00	10,50	10,00	9,50	9,00	8,50	8,00
36 + 5 mesi	14,00	13,50	13,00	12,50	12,00	11,50	11,00	10,50	10,00	9,50	9,00	8,50	8,00
36 + 6 mesi	14,00	13,50	13,00	12,50	12,00	11,50	11,00	10,50	10,00	9,50	9,00	8,50	8,00
36 + 7 mesi	14,00	13,50	13,00	12,50	12,00	11,50	11,00	10,50	10,00	9,50	9,00	8,50	8,00
36 + 8 mesi	14,00	13,50	13,00	12,50	12,00	11,50	11,00	10,50	10,00	9,50	9,00	8,50	8,00
36 + 9 mesi	14,00	13,50	13,00	12,50	12,00	11,50	11,00	10,50	10,00	9,50	9,00	8,50	8,00
36 + 10 mesi	14,00	13,50	13,00	12,50	12,00	11,50	11,00	10,50	10,00	9,50	9,00	8,50	8,00
36 + 11 mesi	14,00	13,50	13,00	12,50	12,00	11,50	11,00	10,50	10,00	9,50	9,00	8,50	8,00
37,00	14,00	13,50	13,00	12,50	12,00	11,50	11,00	10,50	10,00	9,50	9,00	8,50	8,00

eta anz. contrib.	64	64 + 1 mese	64 + 2 mesi	64 + 3 mesi	64 + 4 mesi	64 + 5 mesi	64 + 6 mesi	64 + 7 mesi	64 + 8 mesi	64 + 9 mesi	64 + 10 mesi	64 + 11 mesi	65
36,00	9,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	2,00	1,50	1,00	0,50	0,00
36 + 1 mese	8,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	2,00	1,50	1,00	0,50	0,00
36 + 2 mesi	8,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	2,00	1,50	1,00	0,50	0,00
36 + 3 mesi	8,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	2,00	1,50	1,00	0,50	0,00
36 + 4 mesi	8,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	2,00	1,50	1,00	0,50	0,00
36 + 5 mesi	8,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	2,00	1,50	1,00	0,50	0,00
36 + 6 mesi	8,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	2,00	1,50	1,00	0,50	0,00
36 + 7 mesi	8,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	2,00	1,50	1,00	0,50	0,00
36 + 8 mesi	8,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	2,00	1,50	1,00	0,50	0,00
36 + 9 mesi	8,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	2,00	1,50	1,00	0,50	0,00
36 + 10 mesi	8,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	2,00	1,50	1,00	0,50	0,00
36 + 11 mesi	8,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	2,00	1,50	1,00	0,50	0,00
37,00	8,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	2,00	1,50	1,00	0,50	0,00

ANZIANITA' CONTRIBUTIVA 37-38 ANNI

[illegible][illegible]

ANZIANITA' CONTRIBUTIVA 37-38 ANNI

eta anz. contrib.	63	63 + 1 mese	63 + 2 mesi	63 + 3 mesi	63 + 4 mesi	63 + 5 mesi	63 + 6 mesi	63 + 7 mesi	63 + 8 mesi	63 + 9 mesi	63 + 10 mesi	63 + 11 mesi	64
37,00	14,00	13,50	13,00	12,50	12,00	11,50	11,00	10,50	10,00	9,50	9,00	8,50	8,00
37 + 1 mese	13,00	12,50	12,00	11,50	11,00	10,50	10,00	9,50	9,00	8,50	8,00	7,50	7,00
37 + 2 mesi	13,00	12,50	12,00	11,50	11,00	10,50	10,00	9,50	9,00	8,50	8,00	7,50	7,00
37 + 3 mesi	13,00	12,50	12,00	11,50	11,00	10,50	10,00	9,50	9,00	8,50	8,00	7,50	7,00
37 + 4 mesi	13,00	12,50	12,00	11,50	11,00	10,50	10,00	9,50	9,00	8,50	8,00	7,50	7,00
37 + 5 mesi	13,00	12,50	12,00	11,50	11,00	10,50	10,00	9,50	9,00	8,50	8,00	7,50	7,00
37 + 6 mesi	13,00	12,50	12,00	11,50	11,00	10,50	10,00	9,50	9,00	8,50	8,00	7,50	7,00
37 + 7 mesi	13,00	12,50	12,00	11,50	11,00	10,50	10,00	9,50	9,00	8,50	8,00	7,50	7,00
37 + 8 mesi	13,00	12,50	12,00	11,50	11,00	10,50	10,00	9,50	9,00	8,50	8,00	7,50	7,00
37 + 9 mesi	13,00	12,50	12,00	11,50	11,00	10,50	10,00	9,50	9,00	8,50	8,00	7,50	7,00
37 + 10 mesi	13,00	12,50	12,00	11,50	11,00	10,50	10,00	9,50	9,00	8,50	8,00	7,50	7,00
37 + 11 mesi	13,00	12,50	12,00	11,50	11,00	10,50	10,00	9,50	9,00	8,50	8,00	7,50	7,00
38,00	13,00	12,50	12,00	11,50	11,00	10,50	10,00	9,50	9,00	8,50	8,00	7,50	7,00

eta anz. contrib.	64	64 + 1 mese	64 + 2 mesi	64 + 3 mesi	64 + 4 mesi	64 + 5 mesi	64 + 6 mesi	64 + 7 mesi	64 + 8 mesi	64 + 9 mesi	64 + 10 mesi	64 + 11 mesi	65
37,00	8,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	2,00	1,50	1,00	0,50	0,00
37 + 1 mese	7,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	2,00	1,50	1,00	0,50	0,00
37 + 2 mesi	7,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	2,00	1,50	1,00	0,50	0,00
37 + 3 mesi	7,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	2,00	1,50	1,00	0,50	0,00
37 + 4 mesi	7,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	2,00	1,50	1,00	0,50	0,00
37 + 5 mesi	7,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	2,00	1,50	1,00	0,50	0,00
37 + 6 mesi	7,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	2,00	1,50	1,00	0,50	0,00
37 + 7 mesi	7,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	2,00	1,50	1,00	0,50	0,00
37 + 8 mesi	7,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	2,00	1,50	1,00	0,50	0,00
37 + 9 mesi	7,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	2,00	1,50	1,00	0,50	0,00
37 + 10 mesi	7,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	2,00	1,50	1,00	0,50	0,00
37 + 11 mesi	7,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	2,00	1,50	1,00	0,50	0,00
38,00	7,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	2,00	1,50	1,00	0,50	0,00

ANZIANITA' CONTRIBUTIVA 38-39 ANNI

[illegible][illegible]

ANZIANITA' CONTRIBUTIVA 38-39 ANNI

eta anz. contrib.													
	63	63 + 1 mese	63 + 2 mesi	63 + 3 mesi	63 + 4 mesi	63 + 5 mesi	63 + 6 mesi	63 + 7 mesi	63 + 8 mesi	63 + 9 mesi	63 + 10 mesi	63 + 11 mesi	64
38,00	13,00	12,50	12,00	11,50	11,00	10,50	10,00	9,50	9,00	8,50	8,00	7,50	7,00
38 + 1 mese	11,50	11,50	11,00	10,50	10,00	9,50	9,00	8,50	8,00	7,50	7,00	6,50	6,00
38 + 2 mesi	11,00	11,00	11,00	10,50	10,00	9,50	9,00	8,50	8,00	7,50	7,00	6,50	6,00
38 + 3 mesi	10,50	10,50	10,50	10,50	10,00	9,50	9,00	8,50	8,00	7,50	7,00	6,50	6,00
38 + 4 mesi	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	9,50	9,00	8,50	8,00	7,50	7,00	6,50	6,00
38 + 5 mesi	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,00	8,50	8,00	7,50	7,00	6,50	6,00
38 + 6 mesi	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	8,50	8,00	7,50	7,00	6,50	6,00
38 + 7 mesi	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,00	7,50	7,00	6,50	6,00
38 + 8 mesi	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	7,50	7,00	6,50	6,00
38 + 9 mesi	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,00	6,50	6,00
38 + 10 mesi	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	6,50	6,00
38 + 11 mesi	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,00
39,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

eta anz. contrib.													
	64	64 + 1 mese	64 + 2 mesi	64 + 3 mesi	64 + 4 mesi	64 + 5 mesi	64 + 6 mesi	64 + 7 mesi	64 + 8 mesi	64 + 9 mesi	64 + 10 mesi	64 + 11 mesi	65
38,00	7,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	2,00	1,50	1,00	0,50	0,00
38 + 1 mese	6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	2,00	1,50	1,00	0,50	0,00
38 + 2 mesi	6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	2,00	1,50	1,00	0,50	0,00
38 + 3 mesi	6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	2,00	1,50	1,00	0,50	0,00
38 + 4 mesi	6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	2,00	1,50	1,00	0,50	0,00
38 + 5 mesi	6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	2,00	1,50	1,00	0,50	0,00
38 + 6 mesi	6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	2,00	1,50	1,00	0,50	0,00
38 + 7 mesi	6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	2,00	1,50	1,00	0,50	0,00
38 + 8 mesi	6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	2,00	1,50	1,00	0,50	0,00
38 + 9 mesi	6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	2,00	1,50	1,00	0,50	0,00
38 + 10 mesi	6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	2,00	1,50	1,00	0,50	0,00
38 + 11 mesi	6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	2,00	1,50	1,00	0,50	0,00
39,00	6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	2,00	1,50	1,00	0,50	0,00

ANZIANITA' CONTRIBUTIVA 39-40 ANNI

[illegible][illegible]

ANZIANITA' CONTRIBUTIVA 39-40 ANNI

[illegible][illegible]